

## **TI\_GERICHTE 38.2013.58 vom 14. November 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-11-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2013.58](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2013.58)

FR: TI\_GERICHTE 38.2013.58 du 14 novembre 2013

IT: TI\_GERICHTE 38.2013.58 del 14 novembre 2013

### **Regeste**

Dopo complem.istr.ordinato da TCA(38.13.12)URC sospeso ass.x3ggxinsuff.ric.in 10/12 prima di AD.URC doveva emanare dec.form.e non dec.su opp.TCAx motivi di econ.proc.entra nel merito.11/12:da accert.risultano ult.2 ric.Quindi 4 ric.suff.10/12:TCA già pronunciatosi.Forza di cosa giud.Conferm.sanzione

### **Erwägungen**

#### **E. 29**

gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata). Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI: " L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie." L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che: " L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione." L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che: " Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato." La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione. Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 di 23 settembre 2008). L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzschiädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro. Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C\_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003). L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.). La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010). Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego. In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo

di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discoltarsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C\_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.; STF 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C\_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI). Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17). 2.5. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001). Per quel che attiene all'aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente. La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987). L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.). In una sentenza 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato: "(...) 3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises ( ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (...)" Al riguardo cfr. pure STF 8C\_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4. Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono.

Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata). Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca. In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87). Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118). L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro). In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto. Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95). In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Nella già citata sentenza 8C\_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence". Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell'ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti ...", pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di

procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002). 2.7.

Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato, ingegnere civile STS, che aveva ricorso all'assicurazione contro la disoccupazione anche nel periodo dalla fine del 2011 alla primavera 2012, ha lavorato a tempo parziale per la \_\_\_\_\_, riattazione e manutenzione immobili, quale ingegnere responsabile, dal marzo al settembre 2012 (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.). Egli, infatti, il 30 settembre 2012, ha dato le proprie dimissioni con effetto immediato (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.). L'insorgente, inoltre, da un lato, risulta iscritto, dal 1° gennaio 2006, alla Cassa \_\_\_\_\_ di compensazione AVS/AI/IPG come assicurato esercitante attività lucrativa indipendente accessoria quale ingegnere civile e, d'altro lato, è al benefico di una rendita di invalidità AI del 50% (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.). Il ricorrente si è nuovamente iscritto in disoccupazione il 5 dicembre 2012 (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6., doc. 1.32.). Con decisione formale del 22 gennaio 2013 l'URC ha sospeso l'assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per sette giorni a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 precedenti l'annuncio per il collocamento. Con decisione su opposizione del 8 febbraio 2013 l'amministrazione ha, poi, ridotto la sanzione a sei giorni (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 1.1., 1.2.; 2.6.). Più specificatamente l'URC ha considerato che il ricorrente avesse effettuato una ricerca di impiego nel mese di ottobre 2012 e due ricerche nel mese novembre 2012 (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 1.2.; 2.6.). A seguito della sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013 con cui il TCA ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione dell'8 febbraio 2013 e ha rinviato gli atti all'URC per complemento istruttorio (cfr. consid. 1.1.), l'amministrazione ha esperito degli accertamenti in merito a due ulteriori ricerche che l'insorgente, sul formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" del 6 dicembre 2012, ha indicato di aver effettuato nei giorni del 5, rispettivamente 15 novembre 2012 presso \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.13.; 2.14.; doc. 3.6.). L'amministrazione, fondandosi sull'esito di tali indagini, ha considerato comprovati i due sforzi menzionati relativi al mese di novembre 2012. Per questo mese, ritenute le due ricerche già riconosciute in precedenza (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.13.), la medesima ha perciò deciso che l'assicurato, avendo svolto complessivamente quattro ricerche di impiego, aveva compiuto degli sforzi sufficienti (cfr. doc. A1). Alla luce del fatto che comunque le ricerche concernenti il mese di ottobre 2012 erano e restavano insufficienti, l'URC, con decisione su opposizione del 7 ottobre 2013, ha inflitto all'assicurato una sospensione di tre giorni per il mese di ottobre 2012 (cfr. doc. A1; III, consid. 1.2.). 2.8. Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione. Al riguardo giova rilevare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C\_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3., ha stabilito che gli assicurati professionalmente qualificati, nel periodo antecedente l'annuncio per il collocamento, hanno il diritto di limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale specifico. Questa Corte, con sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013, ha stabilito che, per quanto attiene al mese di ottobre 2012, antecedente l'iscrizione in disoccupazione, le ricerche di lavoro dell'insorgente risultavano insufficienti quantitativamente avendo svolto un solo sforzo, consistente in una proposta di

collaborazione presso \_\_\_\_\_ del 19 ottobre 2012 e che quindi lo stesso doveva essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art.

**E. 30**

cpv. 1 Lptca: “ il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale” ) , senza che si riveli, quindi, necessario esaminare l'adempimento o meno delle condizioni per attribuire eccezionalmente a una parte vittoriosa non rappresentata un'indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.